

- (6) Il regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione ^(*) e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione ^(†) stabiliscono le modalità di applicazione dell'aiuto all'ammasso privato. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 dovrebbero applicarsi all'aiuto all'ammasso privato di carni fresche e refrigerate di animali della specie ovina e caprina di età inferiore a dodici mesi.
- (7) È opportuno fissare in anticipo l'importo dell'aiuto così da consentire un sistema operativo rapido e flessibile. A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato fissato anticipatamente dovrebbe essere stabilito in base alle spese di ammasso e ad altri elementi di mercato pertinenti. È opportuno fissare un aiuto per l'intero periodo di ammasso in base alle spese di conferimento all'ammasso e di svincolo dall'ammasso, alle spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e all'indennizzo parziale per la perdita di valore delle carni ovine e caprine fresche o refrigerate o congelate.
- (8) Affinché sia efficace e abbia un impatto reale sul mercato, l'aiuto all'ammasso privato dovrebbe essere concesso soltanto per i prodotti che non sono stati ancora conferiti all'ammasso. In tale contesto è opportuno fissare il periodo di ammasso.
- (9) A fini di efficienza amministrativa e di semplificazione, è opportuno fissare il quantitativo minimo di prodotti che devono formare oggetto di ciascuna domanda.
- (10) È opportuno fissare una cauzione per garantire l'affidabilità della domanda e far sì che la misura abbia gli effetti desiderati sul mercato.
- (11) Le misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 potrebbero incidere sul rispetto dei requisiti per i controlli in loco relativi all'aiuto all'ammasso privato, di cui all'articolo 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. È opportuno concedere flessibilità agli Stati membri interessati da tali misure, prorogando il periodo di esecuzione dei controlli sull'entrata in ammasso o sostituendo gli stessi con altre prove pertinenti, e non richiedendo l'esecuzione di controlli senza preavviso. È pertanto opportuno derogare a talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 ai fini del presente regolamento.
- (12) L'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 dispone che gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande ammissibili una volta alla settimana. Al fine di garantire la trasparenza, il controllo e la corretta gestione degli importi messi a disposizione per l'aiuto, sono necessarie comunicazioni più frequenti per la gestione efficace del regime.
- (13) Per avere un impatto immediato sul mercato e contribuire a stabilizzare i prezzi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un aiuto all'ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie ovina e caprina di età inferiore a dodici mesi di cui all'articolo 17, primo comma, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2103 (in appresso «l'aiuto»).

2. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

^(*) Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 15).

^(†) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71).

